TORNATA DEL 27 LUGLIO 1868

che bisogna svolgere tutta la legge secondo i principii prestabiliti in questi articoli, altrimenti poveri quei magistrati che devono applicare le leggi; essi non sanno più trovare quale ne sia lo spirito direttivo, poichè traluce diverso dai vari articoli della stessa legge. Nella parte che abbiamo già approvata piacque alla Camera di preferire l'ingerenza diretta del Governo a quella delle autorità elettive anche in casi nei quali io mi sarei più volentieri affidato alla deputazione; a maggior ragione quindi credo debbano mantenersi al prefetto le facoltà di questo articolo che risguardano un vero e proprio interesse dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris mantiene il suo emendamento?

SALARIS. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Salaris è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È respinto.)

Metto dunque a partito l'articolo 73.

(È approvato.)

« Art. 74. La procedura stabilita dalla presente legge per la esecuzione contro i contribuenti, gli esattori e i ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte ha luogo anche allorquando i debitori cadono in istato di fallimento dichiarato. »

LACAVA. Pregherei l'onorevole Commissione a volere sospendere la discussione di questo articolo, appunto perchè si è sospesa la discussione sul titolo *Della esecuzione sui mobili e sugli immobili*, col quale l'articolo 74 avrebbe molta relazione.

Di più pregherei ancora l'onorevole Commissione ad osservare che, quando si tratta di fallimento già dichiarato, non è più contro il fallito che si possa incominciare e continuare una procedura, ma sibbene contro il sindaco del fallimento, coerentemente alle disposizioni testuali del Codice di commercio, il quale prescrive che, quando il fallimento è dichiarato, non si può più invocare o continuare un procedimento contro il fallito.

La Commissione non ignora altresì che nelle sentenze con cui si dichiara il fallimento si prescrive ancora l'applicazione dei sigilli, e quindi, quando si deve procedere alla esecuzione forzosa sui mobili, bisogna anzitutto ottenere la rimozione dei sigilli.

Sono queste le osservazioni che io sottometto alla Commissione, affinchè si tengano presenti nella redazione novella che dovrà fare del detto articolo.

PRESIDENTE. Consentendovi la Commissione, è sospesa la discussione sull'articolo 74.

« Art. 75. In tutti i casi, nei quali il comune trascura je di esercitare, o esercita incompletamente gli atti, ai quali è chiamato dalla presente legge, supplisce, ferma la responsabilità del comune, il prefetto, sentita la deputazione provinciale. » (È approvato.)

« Art. 76. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell' interesse dello Stato. »

VILLA PERNICE, relatore. Vorrei proporre un' aggiunta a nome della Commissione. Essendo un' aggiunta, forse vi è ancor tempo ad ammetterla. La Commissione dopo maturo esame avrebbe creduto necessario di aggiungere all'articolo 76, oltre la parola registro, anche l'altra di bollo; perchè infine tutto ciò che faciliterà il contratto nel rapporto cogli esattori, sarà tanta minor spesa che s'imporrà ai comuni, e quindi ai contribuenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 76 coll'aggiunta ora proposta dalla Commissione:

« Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del bollo e registro, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 77. La definizione di tutte le controversite che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente legge, è devoluta in prima istanza al prefetto ed in seconda istanza al ministro delle finanze. »

VILLA PERNICE, relatore. Domando la sospensione di quest'articolo perchè è collegato col titolo che abbiamo già sospeso.

PRESIDENTE. Sarà sospeso.

« Art. 78. Nelle provincie venete e di Mantova rimangono in vigore, sino alla pubblicazione dei Codici italiani, le norme colà esistenti per la esecuzione fiscale contro i debitori morosi d'imposte dirette. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Quest'articolo 78 m'ingenera un gravissimo sospetto, ed è che la presente legge potrà andare in vigore prima che siano pubblicati i Codici nel Veneto e nel Mantovano.

Per me, dico francamente, non voglio supporre che il Governo ritardi più oltre la pubblicazione dei Codici che reggono tutte le altre provincie, e che voglia lasciare ancora in uno stato di eccezione le provincie venete...

Voci a sinistra. La legge è già presentata.

SALARIS. Mi si dice che la legge è presentata. Dunque, secondo me, non ha più senso quest'articolo 78, epperciò devesi sopprimere, poichè, mantenendolo, sarebbe facile il supporre che la pubblicazione dei Codici italiani nelle provincie venete e mantovana potesse essere ritardata, impedendo così che si compia in una volta l'unificazione legislativa in tutto il regno.

VILLA PERNICE, relatore. Quest'articolo 78 è transi-